

re stile, quando le cose eran meglio assicurate per parte della S. Sede, e maggior empietà regnava in Oriente. Di più si noti, che il medesimo S. Paolo sotto la predetta Data della Cancelleria aggiugne in persona propria: *Mense Julii die 19. introduximus Sec. tempore Constantini, & Leonis Augustorum, & Pippini Excellentissimi Regis Francorum, & Defensoris Romani Indictione quartadecima* (Lab. Concil. tom. 6 pag. 1694.): cosa osservata già anche dal Muratori negli Annali a questo medesimo anno, e al 753. contro alcuni Diplomi del Monistero di Nonantola, che dicono cosa opposta alla Bolla in ordine al corpo di S. Silvestro. Inoltre si osservi, che morto Leone IV. Imp. d'Oriente, e salito a quel trono il Giovine Costantino sotto la tutela della madre piissima donna, il cui nome era Irene, l'anno 780. il Pontefice S. Adriano ebbe occasione di scriver loro, e non gli diede altro trattamento che questo *Dominis piissimis, & serenissimis Imperatoribus, ac triumphatoribus, filiis diligendis in Deo & Domino nostro Jesu Christo Constantino & Irene Augg.* (Ibid. tom. 7. pag. 99.) Da ciò si raccogla, che il medesimo S. Adriano non poteva dare il titolo di *Domino nostro* a Costantino Copronimo, da cui, per essere peggiore del suo padre Leone Isaurico nel perseguir le sacre Immagini erasi ribellata l'Italia, e Roma in specie s'era affatto alienata; e che la spiegazione del Lemma del Denaro DNN. non può esser più giusta attribuendosi a Gesù Cristo, che con la Croce ha trionfato della morte come dice il Vignoli. Molto maggior lume acquista tale spiegazione da altro Danaro quasi simile prodotto dall'Ill. Signor Canonico Garampi (*De num. argent. Bened. III. pag. 152. & seqq.*), nel quale si legge VICTOR X. DNN onde egli interpreta molto bene *Victoria Christi Domini nostri*, e con scelta erudizione lo prova.

Nè si contenta già il Muratori d'applicare il lemma agli Augusti Greci: pretende, che da essi ottenessero i Romani Pontefici il diritto di batter moneta, come altri Vescovi l'ottennero da' Re Franchi. Ciò nasce dal sostenere egli con tutto lo sforzo, che non fosse caduta la sovranità de' medesimi Greci, e dal considerarla la santa Repubblica come sacro Romano Imperio ad onta di tutte le memorie contrarie. Io ho chiaramente mostrato nel Giornale del 1751. che il capo, e Principe di questa santa Repubblica, era il Pontefice: onde senza bisogno d'altrui Privilegio batteva moneta, nella quale cominciò a comparire il nome degli Augusti d'Occidente; allorchè le due potestà, cioè la Sovrana Pontificia, e la delegata Imperiale unitamente amministravano gli Stati della Chiesa. Perciò troviamo l'anno 877. (Lab. Concil. tom. 9. pag. 302.) nel Concilio di Ravenna (Can. 15.) tra' Patrimoni della Camera Apostolica annoverata anche la zecca: *Porticum S. Petri, Monetam Romanam, Ordinariam, & Actionariam &c.* Benchè niuna variazione s'incontri nelle monete battute dal tempo di S. Leone III. che fu il primo ad introdurre il nome dell'Imperatore, onde si può inferire, che i Pontefici appena divenuti Signori temporali cominciassero a batter moneta, nè alcuno si è mai gloriato, o gloriarsi in avvenire di produrre alcun Diploma o Privilegio, in cui si faccia la menomissima menzione di diritto concesso a' Pontefici. Lodovico Pio, Ottone I. S. Arrigo ne' loro Diplomi, ne quali comprendosi tutti i Privilegi e Diritti de' Romani Pontefici, non dicono altro di Roma se non che facciano e disfacciano, come avean fatto fin allora: *sicut a Prædecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate & ditione tenuistis, & disposuistis Civitatem Romanam cum Ducatu suo.* In 99. lettere del Codice Carolino, nelle quali è espressa minutamente non solo ogni grazia, ma sino ogni buona intenzione de' Re Franchi, nemmeno per ombra vi comparisce il Privilegio di batter Moneta. Che però stolido sarebbe chiunque derivasse o da' medesimi Re Franchi, o dagl'Imperadori d'Occidente il diritto della Zecca Romana. Molto più lo sarebbe chi l'attribuisse a' Greci: mentre non comparvero Monete Pontificie fin dopo l'alienazione da essi; oltredichè un Privilegio di tal sorte non si passerebbe in silenzio da Anastasio Bibliotecario, che fioriva in que' tempi. Veramente in tutte le raccolte, specialmente nella copiosissima di Saverio Scilla, oggi nella Biblioteca Vaticana, cominciano i Denari Pontifici da S. Adriano; ne finora se n'è trovato alcuno degli Antecessori. Da ciò sembra potersi arguire, che liberata Roma dalle continue vessazioni de' Longobardi con distruggere il loro Regno l'anno 774. e trovandosi il Pontefice S. Adriano sì ben difeso contr'ogni tentativo de' Greci per la vicinanza de' Franchi succeduti nel Regno d'Italia, esercitasse i diritti del Principato con maggior libertà de' suoi Predecessori. Certa cosa è, che i soli denari d'Adriano senza indizio d'Imperatore sono un gran Documento della Sovranità de' Romani Pontefici. Il Muratori se ne accorse; onde reca in dubbio se tai denari appartengano ad Adriano I. ma bastava che vedesse la diversità totale di quei del secondo, e terzo Adriano, per non lasciarsi uscir di bocca proposizione così fiacca. Io per me non posso qui tacere il mio sentimento concepito dal serio esame della Istoria. I due Santi Pontefici Gregorio II. e III. istituirono il Principato della S. Sede, comunque lo amministrassero, e non pare che batteffero moneta. S. Zaccaria amministròlo dispoticamente, e un moderno erudi-